

**CONVENZIONE QUADRO PER IL RICONOSCIMENTO DI
CREDITI UNIVERSITARI**

TRA

**LA FACOLTA' DI ECONOMIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DEL SANNIO DI BENEVENTO**

E

**IL CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ORDINE DEI CONSULENTI
DEL LAVORO DI SALERNO**

L'anno 2005, il giorno 20 del mese di Aprile, in Benevento alla Via N.
Calandra, negli Uffici della Presidenza della Facoltà di Economia,

Il Preside della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi del Sannio,
prof. Pietro Perlingieri, da una parte;

e

il consulente del lavoro Capaldo Alberico, nato a Trentola-Ducenta (CE) il 03
luglio 1930, residente per la carica in Via S. Alfonso Maria de' Liguori, n. 2,
Salerno - Sede dell'Ordine, Codice Fiscale/Partita IVA 80019870650,
Presidente del Consiglio Provinciale dell'Ordine e responsabile della
formazione permanente professionale del predetto Consiglio Provinciale
dell'Ordine di Salerno

SULLA PREMESSA

che la riforma dell'ordinamento degli studi universitari, fra l'altro, ha
introdotto un nuovo sistema di valutazione del carico didattico, che viene
determinato attraverso "crediti formativi universitari" o CFU;

che il "CFU" rappresenta la complessiva quantità di lavoro occorrente allo
studente al fine di acquisire il patrimonio integrato di conoscenze e
competenze necessario alla sua formazione;

che, nell'ambito degli elementi che compongono tale patrimonio, accanto alle
lezioni frontali, allo studio individuale, alle attività integrative svolte



PRESIDENTE
Capaldo



attraverso esercitazioni o *stages*, le vigenti disposizioni riconoscono valore probante anche alle conoscenze, competenze e abilità professionali, già maturate dallo studente, se certificate nei modi di legge;

che la normativa sull'autonomia delle Università, nel quadro delle indicazioni di carattere generale da essa introdotte, attribuisce alla Facoltà di riconoscere i CFU alle Università, con le modalità stabilite dai Regolamenti didattici di Ateneo;

che il Regolamento didattico dell'Università degli Studi del Sannio, approvato con D.R. n. 802 del 3 settembre 2001, per quanto attiene a tale profilo, rinvia alle determinazioni dei Regolamenti Didattici delle Facoltà, ferma la potestà di indirizzo e controllo;

che il Regolamento didattico della Facoltà di Economia dell'Università del Sannio, approvato con D.R. n. 1022 del 25 settembre 2003, consente il riconoscimento di crediti formativi con le modalità e i criteri ivi indicati, sulla scorta delle indicazioni fornite dai Consigli di Classe;

che, all'esito di varie richieste avanzate da alcuni Ordini e Collegi professionali e Associazioni sindacali di categoria, il Consiglio della Classe di Laurea in Operatore Giuridico d'Impresa della Facoltà di Economia, nella seduta del 21 dicembre 2004, ha proposto al Consiglio della Facoltà di riconoscere crediti formativi universitari agli iscritti ad Ordini e Collegi di professioni economico-giuridiche nell'ambito di apposite condizioni e secondo criteri predeterminati;

che il Consiglio della Facoltà di Economia, nella seduta del 25 gennaio 2005, ha autorizzato la stipula di dette Convenzioni, nel rispetto dei criteri ivi stabiliti,

TANTO PREMESSO

le parti, come sopra costituite, stipulano quanto segue:



ART. 1

La Facoltà di Economia dell'Università degli Studi del Sannio si impegna a riconoscere a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, tramite il superamento del relativo esame di Stato e siano regolarmente iscritti all'albo professionale, crediti formativi ai fini del conseguimento della laurea di primo livello in Operatore Giuridico d'Impresa (Classe 2).

ART. 2

Il patrimonio professionale – che in nessun caso può consentire l'attribuzione di crediti corrispondenti ad interi moduli d'insegnamento – viene valutato nella misura complessiva di crediti 60, individuati secondo le previsioni delle lett. "d" e "f" dell'art. 10 del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, e dell'art. 5 del Regolamento della Facoltà di Economia.

I crediti formativi vengono attribuiti ai seguenti insegnamenti:

Storia dell'esperienza giuridica moderna: 2 cfu

Storia delle codificazioni moderne: 2 cfu

Statistica: 2 cfu

Teoria dell'interpretazione: 2 cfu

Diritto Costituzionale I: 2 cfu

Diritto Costituzionale II: 2 cfu

Istituzioni di diritto privato I: 2 cfu

Istituzioni di diritto privato II: 2 cfu

Sistemi giuridici comparati: 2 cfu

Diritto privato delle comunità europea: 2 cfu

Economia politica: 2 cfu

Diritto dell'Unione Europea: 2 cfu

Diritto Amministrativo: 2 cfu

IL PRESIDENTE



Diritto del mercato e della concorrenza: 2 cfu

Diritto commerciale: 2 cfu

Diritto del lavoro I: 2 cfu

Diritto penale: 2 cfu

Contratti d'impresa: 2 cfu

Istituzioni di diritto privato III: 2 cfu

Diritto tributario I: 2 cfu

Informatica I: 2 cfu

I Lingua straniera I

I Lingua straniera II

Insegnamento a scelta

Diritto Amministrativo II: 2 cfu

Diritto tributario d'impresa: 2 cfu

Diritto del lavoro II: 2 cfu

Informatica giuridica: 2 cfu

I Lingua straniera III o II Lingua straniera I

I Lingua straniera IV o II Lingua straniera II

Economia degli intermediari finanziari: 2 cfu

Tutela dei diritti e processo civile: 2 cfu

Procedura civile: 2 cfu

Diritto bancario: 2 cfu

Insegnamento a scelta

Abilità informatica II: 2 cfu

Il conseguimento della laurea di primo livello in Operatore Giuridico d'Impresa resta quindi condizionato al recupero di un debito formativo pari a CFU 120.



ART. 3

Lo studente in possesso dei requisiti descritti potrà presentare regolare domanda di iscrizione e contestuale richiesta di riconoscimento dei crediti ai sensi della presente Convenzione. Una volta intervenuta la deliberazione di riconoscimento dei crediti, lo studente, collocato al I anno del corso di laurea in Operatore Giuridico d'Impresa, sarà integralmente soggetto alla disciplina prevista dalle norme di legge, statutarie e regolamentari connesse allo status di studente, dell'Università degli Studi del Sannio di Benevento.

ART. 4

La possibilità di valutare ulteriori crediti - derivanti da specifiche ed individuali competenze e conoscenze dei singoli studenti - che potranno concorrere a colmare il residuo debito formativo verrà individualmente valutata secondo gli ordinari criteri adottati dagli Organi di Facoltà e di Ateneo.

ART. 5

Il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Salerno si impegna a collaborare con la Facoltà e, in particolare, a fornire tutte le informazioni e la documentazione necessaria ai propri iscritti per l'accesso alle agevolazioni di cui alla presente Convenzione, curando il loro aggiornamento periodico.

ART. 6

La Facoltà di Economia si riserva il potere di recedere dalla Convenzione, ovvero di modificare i criteri e la misura di valutazione dei CFU attribuiti ai sensi dell'art. 2 della Convenzione, laddove, a proprio insindacabile giudizio,



dovessero modificarsi le ragioni didattiche e formative poste a fondamento della sua stipula. In ogni caso, la Facoltà assicurerà agli iscritti, che avessero già ottenuto il riconoscimento dei crediti nella misura e secondo i criteri stabiliti con la presente Convenzione, il rispetto dei benefici accordati, sempre che siano in regola con il versamento delle tasse universitarie.

ART. 7

Il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Salerno si riserva la facoltà di richiedere agli organismi convenzionati competenti percorsi applicativi destinati ad idonei apprendimenti tematici, tutorati specifici e seminari di approfondimento nell'ambito di apposite convenzioni.



Per la Facoltà di Economia

Preside

Prof. *[Signature]* Principieri

Il Presidente provinciale dell'Ordine
dei Consulenti del Lavoro di Salerno

Alberico Capaldo

[Signature]